

N. 43720 DI REPERTORIO N. 15986 DI RACCOLTA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

M.A.I.S - MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA' - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre,
27.10.2020

in Torino, al civico numero sette della via Dei Mille
essendo le ore diciassette

innanzi a me, dottor GRAZIA PREVETE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, è comparso

RESSA MARCO, nato a Torino (TO) il 26 settembre 1963
e residente a Torino (TO), Via Quittengo numero 41,
Codice Fiscale RSS MRC 63P26 L219G;

nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione denominata M.A.I.S - Associazione Movimento per l'Autosviluppo l'Interscambio e la Solidarietà ONLUS - con sede in Torino, via Quittengo 41, Codice fiscale 97538280013

iscritta all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 26 febbraio 2015, comunicazione prot. 2015/14990.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione in oggetto, mi nomina segretario per la redazione del verbale dell'assemblea che si tiene qui ed in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 DL 17 marzo 2020 numero 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 numero 27, alla mia costante presenza in data odierna, convocata in questo giorno ed a questa ora presso il mio studio in Torino, via Dei Mille 18 e sulla piattaforma Jitsi Meet per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica e aggiornamento dello Statuto Sociale ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione, signor RESSA MARCO assunta la presidenza dell'Assemblea su designazione degli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, constatato:

CHE la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto Sociale;

CHE è presente esso Presidente dell'Associazione;

CHE sono presenti sulla piattaforma Jitsi Meet i componenti del Consiglio Direttivo Olivero Chiaffredo, Romano Valeria, mentre hanno scusato l'assenza Mascia Natascia e Albalustro Isa;

CHE su un totale di ventisette associati sono presenti o rappresentanti numero tredici associati, in parte sulla detta piattaforma in parte qui presso il mio studio

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e valida ed atta a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno, il

NOTAIO
Dott. GRAZIA PREVETE
Via dei Mille 18 - 10123 TORINO
Tel. 011/8122451 - 8121329
Fax 011/8127672

cui verbale viene redatto da me Notaio nominato segretario.

Aperta l'adunanza, il Presidente preliminarmente fa constare come l'intervento sulla piattaforma Jitsi Meet consenta a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione, di visionare eventuali documenti e di votare simultaneamente e che quindi risponda a tutte le indicazioni previste dalla norma sopraindicata.

Prendendo la parola sull'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta all'Assemblea che il D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, Testo Unico sugli Enti del Terzo Settore, prevede che gli statuti degli enti debbano essere adeguati alle norme inderogabili del detto D.lgs. entro la data prevista dal detto decreto, come successivamente più volte modificata e pertanto entro la data del 31 ottobre 2020.

Il Presidente prosegue comunicando che il periodo di durata del Comitato di Gestione attualmente previsto in due anni si è rivelato non corrispondere alle esigenze amministrative dell'Associazione e che sarebbe opportuno prevedere in tre anni la detta durata, inoltre per maggior chiarezza nei confronti dei terzi sarebbe opportuno modificare la denominazione del Comitato di Gestione in Consiglio Direttivo. Il Comitato di Gestione tenendo presente quanto sopra esposto ha provveduto a redigere un nuovo testo dello Statuto Sociale, che è già stato inviato a tutti i soci.

Dal lavoro del Comitato di Gestione è risultato il testo che è già stato inviato a tutti i soci e che il Presidente illustra all'Assemblea, soffermandosi sulle norme più rilevanti, chiarendone la portata e le conseguenze.

Il Presidente prosegue rammentando all'Assemblea che il Testo Unico non ha abrogato il D.lgs 460/1997, che contiene la disciplina delle Onlus, che verrà abrogato il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale e in cui la Commissione Europea avrà autorizzato alcune disposizioni fiscali contenute nel D.lgs 117/2017, ai sensi dell'articolo 104 del detto D.lgs.

Pertanto è opportuno che l'adeguamento dello Statuto abbia il termine di efficacia di cui al sopraindicato articolo 104 e, al fine di non perdere le agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa, sia condizionato alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro. E' anche opportuno delegare il Presidente a fare richiesta al Notaio per verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle altre condizioni richieste per l'iscrizione al Registro.

Al termine il Presidente propone all'Assemblea di approvare le sopraindicate proposte e la invita a deliberare in merito.

L'assemblea, non essendoci alcuna opposizione alle proposte avanzate, dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti puntualmente forniti dal Presidente, all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di modificare lo Statuto dell'Associazione secondo quanto richiesto dal D.lgs. 117/2017 nel testo proposto dal Presidente;
- 2) di approvare il nuovo testo dello Statuto, articolo per articolo e nel suo complesso;
- 3) di stabilire come termine di efficacia dello Statuto come sopra ap-

provato il termine di cui all'articolo 104 D.lgs 117/2017

4) di condizionare l'efficacia dello Statuto modificato alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro;

5) di modificare con efficacia immediata la denominazione del Comitato di Gestione in Consiglio Direttivo e la durata che viene stabilita in tre anni, inserendo la relativa menzione nello Statuto ad oggi vigente;

6) di delegare il Legale rappresentante a fare richiesta al Notaio per verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle altre condizioni richieste per l'iscrizione al Registro e per la richiesta di personalità giuridica e ad apportare allo statuto tutte le modifiche eventualmente richieste per la detta iscrizione.

Il testo dello Statuto Sociale viene da me Notaio allegato al presente verbale, sotto la lettera "A", visto ne varietur dal componente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa del componente stesso.

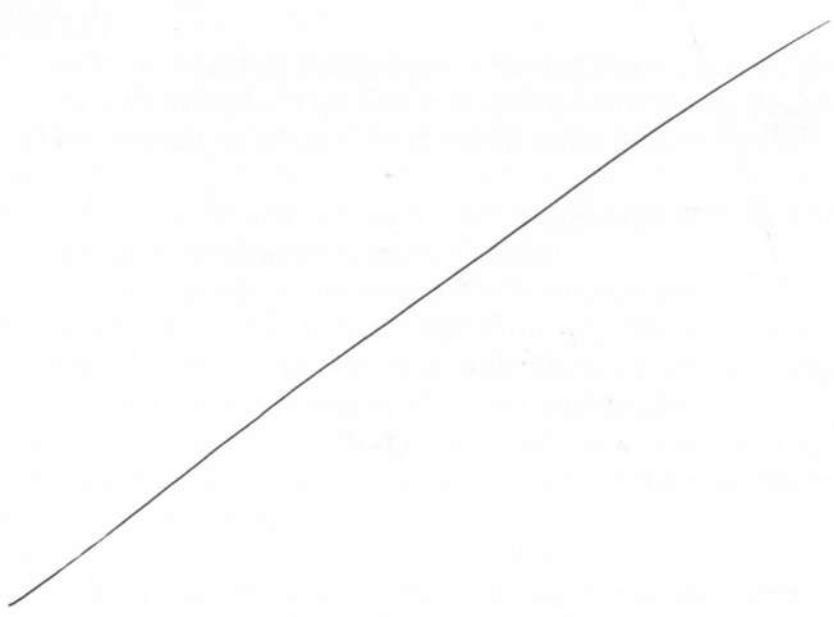
Il Presidente infine, poichè è stato esaurito ogni argomento posto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e sciolta l'Assemblea.

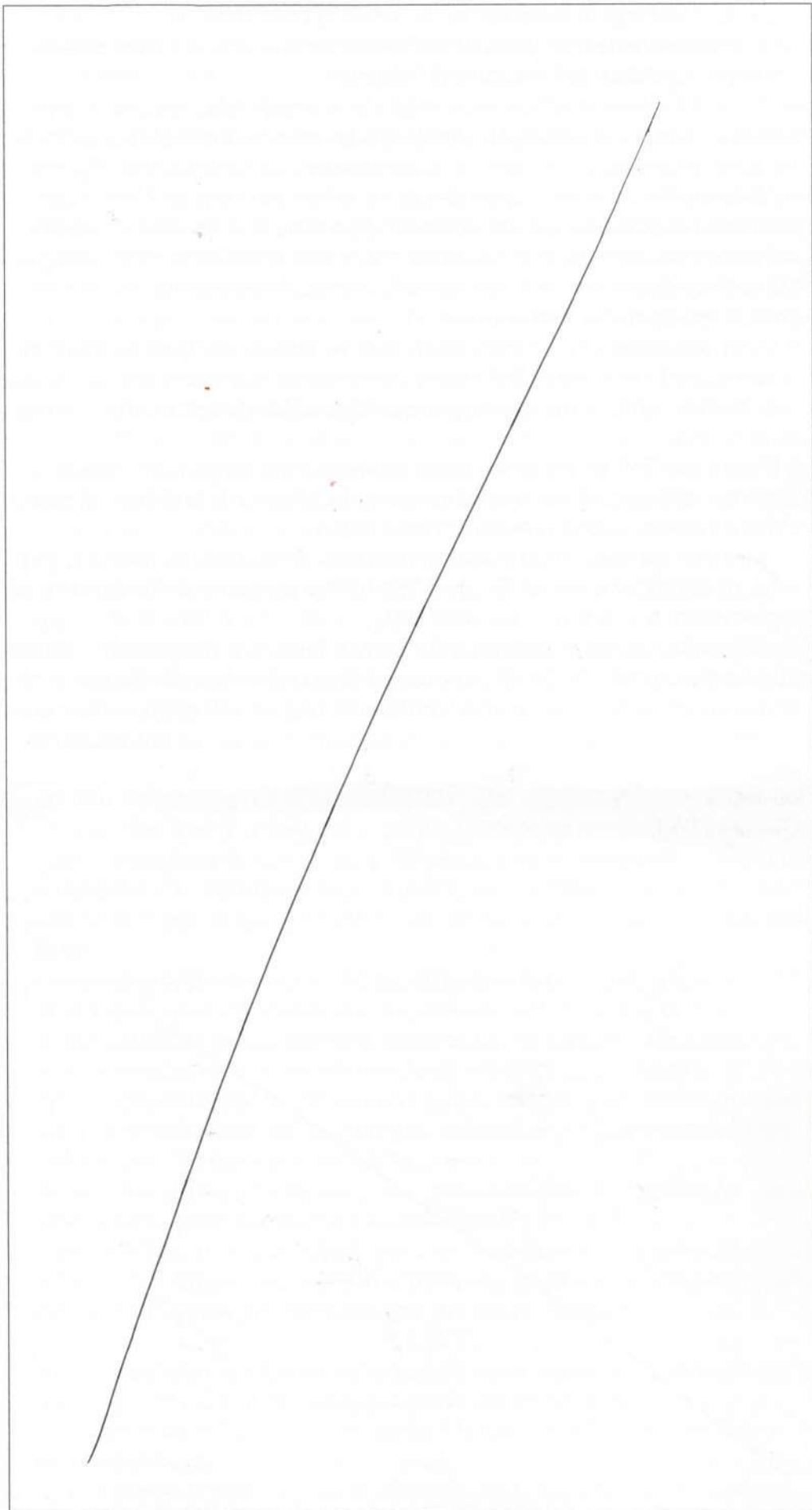
Si richiede l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 82 D.Lgs 117/2017 (esenzione dalle imposte di registro e di bollo) e al D.lgs 460/1997.

Questo atto, scritto e dattiloscritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su un solo foglio di cui occupa tre pagine è stato da me letto al componente, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quarantacinque (ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

MARCO RESSA

GRAZIA PREVETE NOTAIO





ALLEGATO "A" AL N. 15986 DI RACCOLTA
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede legale

È costituita a tempo indeterminato una associazione denominata "M.A.I.S. - MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA' - ONLUS- " Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, dopo l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- di cui al D.lgs 117/2017, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Fino a tale momento l'acronimo ETS si deve considerare come non facente parte della denominazione dell'Ente.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Potrà aprire sedi secondarie sia sul territorio italiano che all'estero. Potrà inoltre costituire o riconoscere gruppi di volontari od associazioni di appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.

Articolo 2 – Finalità e attività

2.1 L'associazione è di carattere laico e popolare, è del tutto autonoma; è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, e persegue senza scopo di lucro, operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione promuove:

la cooperazione tra i popoli e si batte per la costruzione di un mondo più equo e solidale, costruendo progetti di autosviluppo, difesa dei diritti umani e contro ogni forma di sfruttamento e di esclusione sociale; la democrazia economica e sociale nel mondo, favorendo lo sviluppo sostenibile e partecipativo delle popolazioni locali, dialogando con le istituzioni pubbliche, la società civile, le organizzazioni nazionali e internazionali e le comunità locali;

la partecipazione e il protagonismo dei più vulnerabili, come i piccoli produttori, le donne, l'infanzia e tutti i soggetti discriminati, sfruttati, violentati ed esclusi ai quali non vengono riconosciuti libertà e diritti; differenti forme di interscambio di esperienze, con lo scopo di favorire l'informazione e la riflessione sulle cause dell'ingiustizia, dello sfruttamento e dell'ingiustizia sociale ed economica.

2.2 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2.1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attivi-

tà culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d)
 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
 condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle ri-
 sorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
 raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla
 tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
 14 agosto 1991, n. 281 (Lettera e)
 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
 particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-
 mozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
 delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i)
 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-
 sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzio-
 ne del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera l)
 servizi strumentali ad enti del Terzo Settore (Lettera m)
 cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.
 125, e successive modificazioni (Lettera n)
 attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di pro-
 mozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
 certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio
 equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
 produttore operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di
 un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del pro-
 duttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, mi-
 sure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di
 garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative na-
 zionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di con-
 durre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,
 nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (Lettera o)
 servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del la-
 voro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del
 decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
 6 giugno 2016, n. 106 (Lettera p)
 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lettera r)
 agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,
 n. 141, e successive modificazioni; (Lettera s)
 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-
 dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifica-
 zioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
 svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
 articolo (Lettera u)
 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
 nonviolenza e della difesa non armata (Lettera v). In particolare, atti-
 vità di lotta alla violenza contro le donne e violenza legata alle discri-
 minazioni su base etnica, orientamento sessuale, età, credo religioso
 e/o politico.
 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
 diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale
 di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
 iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-

colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera w)

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lettera z).

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 Dlgs 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione ed i suoi soci si impegnano a:

- a) escludere dalla loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie ed interessi stranieri ai paesi in cui operano;
- b) evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;
- c) esercitare la loro azione senza scopo di lucro.

Articolo 3 - Soci

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori, cioè le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- b) le persone fisiche o gli enti, che, condividendo le finalità dell'Associazione, senza distinzione alcuna, previa domanda, vengono accettati quali soci a seguito di delibera votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

3.1 Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione dei soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamenti sessuali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decade e la decadenza verrà dichiarata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni o morte;
- per scioglimento dell'ente socio;
- per decadenza in caso di mancato versamento del contributo annuale
- per esclusione, in seguito a contegno contrastante con il Codice Etico e con gli scopi e le finalità dell'Associazione, accertato dal Consiglio Direttivo

L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.
- il Presidente
- il Rappresentante legale
- il Presidente onorario

Tutte le cariche sociali hanno una durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili per un massimo di due volte.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate spese effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento di incarichi e attività per conto dell'associazione

Articolo 5 - L'assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione, essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso, contenente l'Ordine del Giorno, affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita e con messaggio di posta elettronica che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza al domicilio indicato dai singoli associati al momento dell'adesione o comunicato successivamente per scritto al Consiglio Direttivo. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si potrà partecipare anche in modalità online.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

5.1 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e le decisioni sono valide a maggioranza semplice (metà più uno dei soci presenti o rappresentati) salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci.

Sono ammesse le deleghe, ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Presiede l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, uno dei membri del Consiglio Direttivo, designato di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Svolge l'attività di segretario un socio designato dal Presidente dell'Assemblea. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell'apposito verbale.

5.2 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei

membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci.

L'assemblea ordinaria:

- a) ratifica le ammissioni di nuovi soci;
- b) elegge ogni 3 (tre) anni il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti e ne delibera la revoca;
- c) delibera la sostituzione dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- d) esamina ed approva il programma generale delle attività;
- e) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- f) prende tutte le decisioni necessarie, su proposta dei soci o del Consiglio Direttivo;
- g) discute ed approva il Codice Etico predisposto dal Consiglio Direttivo.

5.3 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state poste pubblicamente all'Ordine del Giorno, con la maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati;
- b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci.

Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, comprensivi di Presidente e Rappresentante Legale, eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero di volta in volta.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite. Può essere previsto un rimborso spese documentate e inerenti alla carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

6.1 - Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni necessari al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo.

In particolare il Consiglio:

- a) dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) approva gli specifici progetti di intervento;
- c) autorizza la stipulazione di contratti di assunzione di collaboratori e di accordi e contratti con terzi: governi, enti, organismi, gruppi di collaborazione e singoli, anche non soci;
- d) delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza dei soci, ricorrendone i presupposti;
- e) decide in merito ad assunzioni e licenziamento dell'eventuale personale dipendente ed alle relative retribuzioni;
- f) stabilisce la quota annuale di adesione dei soci;
- g) discute ed elabora il bilancio consuntivo;
- h) promuove e sostiene la collaborazione o la federazione con enti, organismi e gruppi;
- i) convoca l'Assemblea dei Soci;
- l) elegge il Legale Rappresentante tra i propri membri.
- m) autorizza l'apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero, stabilendone gli ambiti di attività, e ne nomina il responsabile attribuendogli i relativi poteri.
- n) autorizza la costituzione di gruppi di volontari e riconosce le associazioni di appoggio istituzionale e progettuale concordando i limiti di rappresentanza.
- o) elabora e predispone il Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo può costituire tra i soci commissioni di lavoro coordinate da un responsabile. Il Consiglio può decidere, qualora ne rilevi la necessità, la nomina tra i propri membri di una struttura organizzativa le cui mansioni saranno decise dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di altra causa di decadenza di uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso procederà, per cooptazione, alla sostituzione nominando il primo escluso.

Tali membri subentrati in carica vi permangono sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Ad apertura di ogni riunione del Consiglio viene approvato il verbale della riunione precedente e gli atti dei lavori del Consiglio sono a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, dietro convocazione scritta del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Articolo 7 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'associazione nei confronti di chiunque e di qualsiasi entità pubblica o privata, italiana e straniera.

Viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea ordinaria dei soci, per un massimo di due mandati consecutivi.

Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto

Articolo 8 - Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante rappresenta l'associazione in giudizio e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, con mandato di durata pari a quello del Presidente e del Consiglio Direttivo stesso. In sua assenza o impedimento il Consiglio nomina un sostituto tra i membri del Consiglio, che resta in carica per tutto il periodo di assenza o impedimento del Legale Rappresentante e a cui spettano tutte le mansioni del Legale Rappresentante medesimo.

Il fatto stesso che il sostituto agisca in nome e per conto dell'associazione attesta, di per sé, l'assenza o l'impedimento del Legale Rappresentante ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Il Legale Rappresentante svolge inoltre le seguenti attività:

- a) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio della federazione;
- b) cura la tenuta del libro cassa e tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- c) cura la tenuta dei libri sociali volontari ed obbligatori, di cui all'articolo 15 del Dlg.s 117/2017;
- d) cura la verbalizzazione dell'assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Legale Rappresentante ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'associazione.

Articolo 9 - Organo di Controllo- Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel ca-

so in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

7. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

8. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

9. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

10. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

11. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea nei casi indicati dall'articolo 30 del Dlg.s 117/2017, può essere anche monocratico ed ha i compiti indicati nel sopraindicato articolo 30.

Il Revisore legale dei conti viene nominato dall'Assemblea nei casi indicati dall'articolo 31 Dlg.s 117/2017 ed ha i compiti indicati nell'articolo stesso.

Articolo 10 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamen-

to e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 11 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di un liquidatore.

I beni sociali dovranno essere devoluti ad altri enti del Terzo Settore affini per finalità analoghe o a fini di pubblica utilità coerenti con i contenuti del presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Dlg.s 117/2017.

Articolo 12 - Esercizi Sociali

L'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 Dlg.s 117/2017.

I bilanci approvati dall'assemblea vengono depositati presso la sede sociale; gli associati hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Articolo 13 - Cariche Sociali

Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e non sono cumulabili, fatta eccezione per le cariche di Presidente e di Legale rappresentante che possono essere rivestite dalla stessa persona.

Articolo 14 – Logo

Il logo e la denominazione sono patrimonio dell'associazione e solo ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 15 - Disposizioni Finali – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Visto ne varetur

Torino, 27 ottobre 2020

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

MARCO RESSA

GRAZIA PREVETE NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE REGISTRATO A TORINO IL 5 Novembre 2020
AL NUMERO 43978

TORINO, LI' 16 Dicembre 2020

